



**COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 12.06.2020**

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dodici**, del mese di **giugno**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria**, ed in **1°** convocazione con l'intervento dei Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTI
BENEVENTO ALFONSO	SI
RENZO ANGELO	SI
SANTORO TERESA	SI
CALIGIURI ROSA	SI
CHIARELLI LUIGI	SI
VIOLA ALFONSO	SI
VINCENZO DOMENICO	SI
SANTORO CESARE	SI
FILIPPELLI PASQUALE	SI
MARINO FRANCESCO	SI
NICOLA URSO	SI

Consiglieri Presenti N. **11**

Consiglieri Assenti N. -

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BARBARA GRECO**.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza l'ing. **ALFONSO BENEVENTO**, nella sua qualità di **SINDACO**, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL SINDACO

Introduce il presente punto all'ordine del giorno e spiega che per l'anno 2020 vengono confermate le tariffe TARI del 2019 salvi eventuali conguagli che ci saranno in seguito all'approvazione del nuovo piano TARI. Fa presente che sono state previste agevolazioni sia per le utenze domestiche per € 3.000,00 che non domestiche per € 6.000,00 e dà lettura delle modalità di erogazione delle agevolazioni.

Interviene il Consigliere Marino e chiede se il *quantum* previsto è sufficiente a coprire tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, ricadenti nella casistica considerata.

Il Sindaco spiega che nel calcolare il limite di spesa per le agevolazioni, già a monte, è stato individuato il numero delle utenze non domestiche e dei nuclei familiari con quattro o più componenti onde evitare che le somme stanziare non fossero sufficienti a coprire l'intera platea degli aventi diritto.

Il Consigliere Marino fa presente che sarebbe opportuno e più agevole per i contribuenti prevedere, già in bolletta, la detrazione per gli aventi diritto onde evitare che alcuni, non a conoscenza, possano non usufruirne o comunque per evitare *iter* burocratici per gli utenti.

Risponde il Sindaco e fa presente che non è possibile inserire la detrazione già in bolletta poiché il piano tari deve coprire l'intero costo del servizio ed il relativo ruolo deve essere di ammontare corrispondente e che ci sarà massima diffusione tra i cittadini delle detrazioni previste e massima disponibilità degli uffici nel supportare gli utenti nella presentazione dei quanto necessario per la detrazione.

Il Consigliere Marino chiede all'amministrazione di essere vigile sull'operato della ditta che effettua la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Come già più volte evidenziato, la raccolta dei rifiuti non avviene in modo regolare e la ditta non adempie a tutti gli obblighi previsti nel contratto come ad esempio lo spazzamento delle strade o delle villette comunali.

Il Sindaco fa presente che, più volte e per iscritto, la ditta è stata diffidata ad adempiere ai propri obblighi contrattuali e che, da ultimo, si è avuto un incontro in cui sono state evidenziate alla ditta le mancanze rilevate.

Il Consigliere Marino evidenzia che è da ormai più di un anno che la ditta svolge il servizio e che non è più tollerabile alcuna inefficienza. L'Ente ove rilevi degli inadempimenti può e deve applicare le penali previste dal contratto e, *in extremis*, risolvere il contratto. Il costo del servizio ricade sui cittadini i quali hanno diritto ad un servizio efficiente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che *<<essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>*;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: <<A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...>>;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: <<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: <<Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: <<In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati>>;

Richiamato l'art. 107, comma 4, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020>>;

Richiamato l'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021>>;

Richiamato l'art. 138 del D. L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" che ha abrogato <<il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147>>;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento

vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n° 6 del 29 marzo 2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: <<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune>>;

Richiamato l'art 22 del Regolamento IUC, sezione TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6 settembre 2014 che disciplina la possibilità per il Consiglio Comunale di prevedere, nella delibera di determinazione delle tariffe, la possibilità di riduzioni o esenzioni;

Ritenuto di prevedere, vista la situazione di crisi economica in cui versa da tempo la nostra comunità, accentuata dalla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, un intervento premiale, sia per le utenze domestiche che non domestiche nel limite di € 9.000,00 e dietro presentazione di apposita richiesta da depositare presso l'Ente entro quindici giorni dall'approvazione del ruolo, e nello specifico:

- **per le utenze non domestiche**

Il limite di spesa delle agevolazioni, per l'anno 2020 è di € 6.000,00 e verrà erogato nel modo seguente:

- per gli importi maggiori o uguali di € 1.000,00 la detrazione sarà del 55%;
- per gli importi superiori a € 500,00 e inferiori a € 1.000,00 la detrazione sarà del 40%;
- per gli importi superiori a € 200,00 e inferiori a € 500,00 la detrazione sarà del 30%;
- per gli importi superiori a € 100,00 e inferiori a € 200,00 la detrazione sarà del 20%;

- **per le utenze domestiche**

Il limite di spesa delle agevolazioni, per l'anno 2020, è di € 3.000,00 e verrà erogato nel modo seguente:

- per i nuclei familiari composti da sei componenti ed oltre la detrazione sarà di € 80,00;
- per i nuclei familiari composti da cinque componenti la detrazione sarà di € 60,00;
- per i nuclei familiari composti da quattro componenti la detrazione sarà di € 50,00;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

- 1- comma 15 <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021>>;
- 2- comma 15bis <<Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime>>;

- 3- comma 15ter <<A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente>>;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs 267/2000

- ✓ Con voti otto favorevoli e tre contrari (Cons. Filippelli, Marino ed Urso) resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del consiglio comunale n.6 del 29 marzo 2019

UTENZE DOMESTICHE

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA (euro/mq)	TARIFFA VARIABILE
10100	NUCLEO FAMILIARE 1	0,78	22,85
10200	NUCLEO FAMILIARE 2	0,92	53,31
10300	NUCLEO FAMILIARE 3	1,04	68,54
10400	NUCLEO FAMILIARE 4	1,12	83,78
10500	NUCLEO FAMILIARE 5	1,15	110,43
10600	NUCLEO FAMILIARE 6	1,14	129,47

UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA (euro/mq)	TARIFFA VARIABILE (euro/mq)
20100	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,18	0,43
20200	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,27	0,65
20300	Stabilimenti balneari	0,4	0,99
20400	Esposizioni, autosaloni	0,21	0,51
20500	Alberghi con ristorante	0,62	1,52
20600	Alberghi senza ristorante	0,52	1,28
20700	Case di cura e riposo	0,54	1,33
20800	Uffici, agenzie, studi professionali	0,55	1,35
20900	Banche ed istituti di credito	0,27	0,67
21000	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,57	1,41
21100	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,62	1,54
21200	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,48	1,17
21300	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,56	1,36
21400	Attività industriali con capannoni di produzione	0,25	0,62
21500	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,41	1,01
21600	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,38	8,33
21700	Bar, caffè, pasticceria	2,67	6,58
21800	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	0,35	0,86
21900	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,31	3,21
22000	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio	0,21	0,51
22100	Discoteche, night club	0,62	1,53

Di dare atto che, vista la situazione di crisi economica del nostro territorio, accentuata dalla crisi sanitaria dovuta al COVID-19, per l'anno 2020, è previsto un intervento premiale sia per le utenze domestiche che non domestiche nel limite di € 9.000,00 e dietro presentazione di apposita richiesta da depositare presso l'Ente entro quindici giorni dall'approvazione del ruolo e nello specifico:

- **per le utenze non domestiche**

Il limite di spesa delle agevolazioni, per l'anno 2020 è di € 6.000,00 e verrà erogato nel modo seguente:

- per gli importi maggiori o uguali di € 1.000,00 la detrazione sarà del 55%;
- per gli importi superiori a € 500,00 e inferiori a € 1.000,00 la detrazione sarà del 40%;
- per gli importi superiori a € 200,00 e inferiori a € 500,00 la detrazione sarà del 30%;
- per gli importi superiori a € 100,00 e inferiori a € 200,00 la detrazione sarà del 20%;

- **per le utenze domestiche**

Il limite di spesa delle agevolazioni, per l'anno 2020, è di € 3.000,00 e verrà erogato nel modo seguente:

- per i nuclei familiari composti da sei componenti ed oltre la detrazione sarà di € 80,00;
- per i nuclei familiari composti da cinque componenti la detrazione sarà di € 60,00;
- per i nuclei familiari composti da quattro componenti la detrazione sarà di € 50,00;

Di dare atto che le agevolazioni riconosciute dall'Ente ed aventi carattere sociale, attraverso il ricorso alla fiscalità generale e l'istituzione di apposita autorizzazione di spesa ai sensi del comma 660, art. 1 della legge 147/2013;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

✓ Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva ex art. 134 comma 4 D. lgs 267/2000

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

*Il Responsabile dell'Area finanziaria
f.to dott. Ernesto De Rasis*

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

*Il Responsabile dell'Area finanziaria
f.to dott. Ernesto De Rasis*

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO

f.to Ing. Alfonso Benevento

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Angelo Renzo

La Presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) giorno 30 giugno 2020 per 15 gg. consecutivi

*Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco*

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Barbara Greco